

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 10/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2019/2020)

#### TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 5/TFN-SVE - RIUNIONE DEL 8.7.2019

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 8.7.2019, ha assunto le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Avv. Marco Baliva - **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore - **Vice Presidente**; Avv. Cristina Fanetti, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro - **Componenti**; Avv. Salvatore Floriddia - **Segretario**, con la collaborazione della sig.ra Antonella Sansoni.

#### 1) RECLAMO N°. 170 DELLA SOCIETÀ ASD PONDERANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD FULGOR RONCO VALDENGO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 628 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BATTU GIACOMO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 21.03.2019.

Con reclamo del 12 aprile 2019 la ASD Ponderano impugnava la delibera della Commissione Premi, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 8/E del 21 marzo 2019 (trasmessa alle Parti in data 9 aprile 2019), con la quale era stata condannata a pagare in favore della ASD Fulgor Ronco Valdengo il premio di preparazione per il tesseramento del calciatore Battu Giacomo.

La reclamante lamentava in primo luogo di non aver mai ricevuto il ricorso innanzi la Commissione Premi e di aver dunque appreso della vertenza solamente a seguito della comunicazione della decisione oggi impugnata. La reclamante rilevava poi come il tesseramento del calciatore fosse avvenuto solamente dopo aver verificato che il medesimo non risultasse tesserato per alcuna società nella precedente stagione 2017/2018. In virtù di tale mancato tesseramento la ASD Ponderano riteneva pertanto di non dover corrispondere il premio in questione.

La ASD Fulgor Ronco Valdengo non presentava controdeduzioni.

La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione dell'8 luglio 2019.

Quanto alla preliminare eccezione di mancata ricezione del ricorso innanzi alla Commissione Premi tale doglianza non pare fondata; in atti risulta infatti l'invio da parte della ASD Fulgor Ronco Valdengo della raccomandata alla ASD Ponderano presso l'indirizzo risultante dall'anagrafica federale; il giudizio deve dunque ritenersi correttamente instaurato.

Il reclamo è però fondato nel merito e deve accogliersi.

Effettivamente nella stagione 2017/2018 l'atleta Battu Giacomo non è stato tesserato per nessuna società. Dall'esame dello storico presso la Federazione l'atleta Battu risulta infatti tesserato sino al termine della stagione 2016/2017 presso la società ASD Fulgor Ronco Valdengo;

nella successiva stagione 2017/2018 lo stesso calciatore non risulta tesserato con vincolo annuale per alcuna società. Nella stagione del 2018/2019 veniva poi tesserato con vincolo pluriennale per la ASD Ponderano.

Ciò posto, l'art 96 comma 2 NOIF così recita: *2. Agli effetti del "premio di preparazione" vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi tre anni.... Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.*

Questo Tribunale ha più volte ribadito che, affinché tale diritto sussista, occorre che l'atleta sia tesserato per tutti i 3 anni precedenti, e per l'intera stagione, e che il mancato tesseramento per una stagione interrompa il presupposto temporale, rappresentato dalla continuità dell'addestramento del giovane calciatore per le 3 stagioni antecedenti al tesseramento pluriennale, condizione imprescindibile per ritenere esistente il diritto al contributo incentivante. L'assenza di tesseramento per la stagione 2017/2018 rende dunque il contributo inesigibile e il premio non dovuto.

Ciò posto la Commissione Premi ha pertanto errato nel non prendere in considerazione il mancato tesseramento dell'atleta Battu Giacomo per la stagione 2017/2018, e conseguentemente, omettendo tale valutazione, ha errato nel riconoscere il premio a favore della ASD Fulgor Ronco Valdengo, quale ultima società. In assenza di continuità di tesseramento, il premio è inesigibile e quindi non dovuto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla società ASD Ponderano e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

**2) RECLAMO N° 171 DELLA SOCIETÀ USD NUORESE CALCIO 1930 CONTRO LA SOCIETÀ POL. PURI E FORTI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 674 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MUSU GONARIO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 21.03.2019.**

Con reclamo del 15 aprile 2019 la USD Nuorese Calcio 1930 impugnava la delibera della Commissione Premi, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 8/E del 21 marzo 2019 (trasmessa alle Parti in data 13 aprile 2019), con la quale era stata condannata a pagare in favore della Polisportiva Puri e Forti il premio di preparazione per il tesseramento del calciatore Musu Gonario.

La reclamante rilevava come fosse in possesso ed avesse già prodotto innanzi la Commissione Premi la liberatoria a firma del presidente Raffaele Lai, munita del visto di autenticità e di avvenuto deposito presso il competente Comitato regionale sardo.

La Polisportiva Puri e Forti non presentava controdeduzioni.

La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione dell'8 luglio 2019.

Il reclamo è fondato e deve accogliersi.

Risulta in atti come la reclamante avesse prodotto già innanzi la Commissione Premi valida liberatoria rilasciata dalla Polisportiva Puri e Forti in relazione al premio per il tesseramento del calciatore Musu Gonario. Tale liberatoria risulta corretta e validamente rilasciata dunque nessun premio deve riconoscersi in favore della Polisportiva Puri e Forti con conseguente riforma della decisione della Commissione Premi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,  
accoglie il reclamo presentato dalla società USD Nuorese Calcio 1930 e, per l'effetto, annulla  
l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

**3) RECLAMO N° 172 DELLA SOCIETÀ ASD FONTANELLE CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIS GUBBIO  
CALCIO A 5 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 693- PREMIO DI  
PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VAGNARELLI MATTIA), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL  
21.03.2019.**

Con ricorso n. 693 pervenuto il 26.01.2019 la società ASD Fontanelle adiva la Commissione Premi  
di Preparazione chiedendo la condanna della ASD Vis Gubbio Calcio a 5 al pagamento del premio  
di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF per avere quest'ultima tesserato con vincolo  
"giovane dilettante", per la stagione sportiva 2017/2018 il calciatore Vagnarelli Mattia.

Con delibera n. 8/E del 21 marzo 2019 la Commissione Premi respingeva il ricorso rilevato che la  
società ricorrente non aveva svolto attività di calcio a 5 nella stagione sportiva 2016/2017.

La decisione veniva notificata in data 10.04.2019 alla ASD Fontanelle ed alla ASD Vis Gubbio Calcio  
a 5.

Avverso tale delibera, la ASD Fontanelle proponeva appello con reclamo inviato il 15.04.2019.

La reclamante assumeva, contrariamente a quanto rilevato dalla Commissione Premi, di aver  
svolto, nella stagione sportiva 2016/2017 attività di calcio a 5 e quindi di avere diritto al premio di  
preparazione per il calciatore Vagnarelli.

A sostegno del gravame depositava il Comunicato Ufficiale n. 77 bis del 22.11.2016 riferito alla  
stagione sportiva 2016/2017 del Comitato Regionale Umbria divisione calcio a 5.

La ASD Vis Gubbio Calcio a 5 ritualmente notiziata del reclamo non inviava controdeduzioni e la  
vertenza veniva decisa nella riunione del 8 luglio 2019.

Il reclamo è fondato e va accolto.

Dall'esame della documentazione prodotta dalla reclamante emerge chiaramente come la società  
ASD Fontanelle, durante la stagione sportiva 2016/2017, abbia svolto attività di calcio a 5 ed, in  
particolare, abbia partecipato al campionato giovanissimi regionali calcio a 5.

Conseguentemente, il reclamo è da considerarsi fondato; la decisione impugnata deve quindi  
essere annullata e conseguentemente, la società ASD Vis Gubbio Calcio a 5 va condannata a  
corrispondere alla società ASD Fontanelle il premio di preparazione relativo al calciatore Vagnarelli  
Mattia quantificato in complessivi € 53,00 di cui € 442,40 a titolo di premio di preparazione e €  
110,60° titolo di penale in favore della FIGC.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,  
accoglie il reclamo presentato dalla società ASD Fontanelle e, per l'effetto, annulla l'impugnata  
decisione della Commissione Premi.

Condanna la società ASD Vis Gubbio Calcio a 5 alla corresponsione del premio di preparazione  
relativo al calciatore Vagnarelli Mattia in favore della ASD Fontanelle, liquidandolo in € 442,40 a  
titolo di premio in favore di quest'ultima ed € 110,60 a titolo di penale in favore della FIGC.

Nulla per la tassa.

**4) RECLAMO N° 174 DELLA SOCIETÀ ASD UBOLDESE CONTRO LA SOCIETÀ AS BARONA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 623 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE AMARANTO DANIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 21.03.2019.**

Con ricorso n. 623 del 16.01.2019 la Società AS Barona adiva la Commissione Premi di Preparazione chiedendo la condanna della Società ASD Uboldese al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2018/2019, il calciatore Amaranto Daniele, nato il 27.01.2001.

Con delibera in C.U. 8/E del 21.03.2019, la Commissione Premi, accertata la fondatezza della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD Uboldese Calcio al pagamento della somma di € 2.765,00, di cui € 2.212,00 in favore della Società AS Barona a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore ed € 553,00 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 15.04.2019, la Società ASD Uboldese ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, depositando documentazione da cui si evince: 1. La rinuncia della società US Aldini SSDARL al premio di preparazione come ultima società per il calciatore Amaranto Daniele; 2. Una ricevuta di € 200,00 per la cancellazione dell'iscrizione del calciatore presso la società AS Barona; l'atto di svincolo per accordo ex art. 108 NOIF dalla società ASD Uboldese.

La società AS Barona non ha depositato controdeduzioni.

Il reclamo, esaminato nella riunione del 8 luglio 2019, è infondato e deve essere, quindi, rigettato. Dagli atti risulta che il calciatore Amaranto sia stato tesserato con vincolo pluriennale dalla società reclamante.

Del tutto irrilevante è la censura secondo la quale ASD Uboldese avrebbe svincolato il calciatore al termine della stagione sportiva.

Ai sensi dell'art. 96 NOIF, infatti, presupposto per la corresponsione del premio di preparazione è il tesseramento pluriennale.

Tale circostanza emerge chiaramente dagli atti depositati nonché dallo storico del calciatore. L'esistenza dell'atto di svincolo ex art. 108 NOIF non fa altro che confermare l'esistenza di un vincolo pluriennale del calciatore; in costanza di vincolo annuale, infatti, non sarebbe stato necessario tale tipo di accordo.

In tal senso, ha correttamente operato la Commissione Premi, riconoscendo il premio di preparazione alla società AS Barona quale unica società.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Uboldese e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

**7) RECLAMO N° 185 DELLA SOCIETÀ ASD ALICESE CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD CE.VER.SA.MA. BIELLA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 751 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE REVELLO FEDERICO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 15.04.2019.**

Con ricorso n. 751 del 26 febbraio 2019 la Società ASD Alicese Calcio adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD CE.VER.SA.MA. Biella al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2018/2019, il calciatore Revello Federico, nato il 14.02.2001. Con delibera in C.U. 9/E del 15.04.2019, notificata l'8 maggio 2019, la Commissione Premi, accertata la fondatezza della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società CE.VER.SA.MA. Biella al pagamento della somma di € 760,38, di cui € 608,30 in favore della Società ASD Alicese Calcio a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale del calciatore ed € 152,08 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 13 Maggio 2019, la Società ASD Alicese Calcio ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, contestando la decisione della Commissione Premi relativamente alla quantificazione del premio riconosciuto che, secondo la reclamante, spetterebbe nella maggiore somma di € 2.212,00, sia come penultima che ultima società avendo tesserato il calciatore per le stagioni sportive 2016/17 e 2017/18.

Eccepisce inoltre, la reclamante, che comunque l'importo riconosciuto di € 608,30 come ultima società avente diritto, non comparirebbe nelle Tabelle Premi di Preparazione.

La ASD CE.VER.SA.MA. Biella non ha depositato controdeduzioni.

Il reclamo, esaminato nella riunione dell'8 luglio 2019, è infondato e deve essere, quindi, rigettato. La norma dell'art. 96 NOIF, punto 2, infatti, è chiara nel prevedere che *"Agli effetti del premio di preparazione vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l'intero"*.

Ciò significa che solo nel caso in cui per l'ultimo triennio il tesseramento sia stato effettuato dalla medesima società, alla stessa compete il premio come unica titolare del vincolo, altrimenti laddove, come nel caso di specie, nel triennio in questione una società abbia tesserato per due anni il calciatore e per una stagione sia stato tesserato da altro sodalizio, legittimate al premio sono entrambe le società (una come ultima e l'altra come penultima), considerandosi una preparazione unitaria quella esercitata dalla società che ha tesserato per due anni.

Del resto se così non fosse, la norma avrebbe fatto riferimento alle annualità e non alle Società, precisando che avrebbero avuto diritto al premio le società, ovvero la società che hanno o che ha tesserato con vincolo annuale negli ultimi due anni. Invece la norma, proprio per valorizzare il più possibile l'apporto formativo delle società che tesserano con vincolo annuale, ha ritenuto di prendere in considerazione un arco temporale più ampio (tre anni), riconoscendo il diritto al premio in favore di due Società che abbiano nel triennio tesserato con vincolo annuale.

Nella specie, considerato che il vincolo pluriennale è avvenuto per la prima volta nella stagione 2018/2019, le tre precedenti stagioni da prendere in considerazione sono, a ritroso, quelle 2018/2017 - 2017/2016 - 2016/2015. Orbene per le ultime due (2018/2017 e 2017/2016) il calciatore Federico Revello è stato tesserato con vincolo annuale dalla ASD. Alicese Calcio, mentre per la stagione 2016/2015 risulta tesserato dalla società Crescentinese, a sua volta legittimata a pretendere il premio di preparazione come penultima.

La Commissione Premi ha quindi correttamente ritenuto la ASD. Alicese Calcio quale ultima titolare del vincolo annuale.

Relativamente alla quantificazione del premio, si fa presente che nella stagione 2018/2019 il calciatore Revello è stato tesserato dalle Società Gaglianico C.S.I., militante in 2^ Categoria, e dalla CE.VER.SA.MA. Biella, militante in Promozione.

Pertanto, nel determinare l'ammontare del premio di preparazione dovuto dalla CE.VER.SA.MA. Biella, la Commissione Premi ha correttamente operato la differenza tra il premio tabellare previsto per l'appartenenza alla "2^ Categoria" (pari ad € 1.271,90) e quello previsto per l'appartenenza alla "Promozione" (pari ad € 663,60), liquidando in favore dell'odierna reclamante l'importo di € 608,30, oltre penale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Alicese Calcio e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone incamerarsi la tassa.

**8) RECLAMO N° 186 DELLA SOCIETÀ SS JUVE STABIA SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD TURRIS CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 790 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CIOFFI ALFONSO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 16.05.2019.**

Con ricorso n. 790 del 22 marzo 2019 la Società ASD Turrus Calcio adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società SS Juve Stabia Srl al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2017/2018, il calciatore Cioffi Alfonso, nato il 23.11.2001.

Con delibera in C.U. 10/E del 16.05.2019, notificata il 30 maggio 2019, la Commissione Premi, accertata la fondatezza della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società SS Juve Stabia Srl al pagamento della somma di € 16.216,20, di cui € 12.012,00 in favore della Società ASD Turrus Calcio a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore ed € 4.204,20 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 31 Maggio 2019, la Società SS Juve Stabia Srl ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, contestando la decisione della Commissione Premi sul presupposto di avere inviato all'organo Giudicante a mezzo pec del 12 aprile 2019 copia della rinuncia al premio di preparazione rilasciata dalla ASD Turrus Calcio il 2 aprile 2019 e vidimata dal Comitato Regionale Campania il 4 aprile 2019. Conclude, pertanto, per l'annullamento della delibera della Commissione Premi nulla essendo dovuto alla controparte.

La ASD Turrus Calcio non ha depositato controdeduzioni.

Il reclamo, esaminato nella riunione dell'8 luglio 2019, è fondato e deve essere, quindi, accolto.

La Società SS Juve Stabia Srl ha, infatti, fornito piena prova dell'intervenuta transazione in ordine al premio di preparazione rivendicato dalla ASD Turrus Calcio trasmettendo alla Commissione Premi, ancor prima della delibera da questa pronunciata, la liberatoria rilasciata dalla controparte il 2 aprile 2019 e munita il 4 aprile 2019 del visto di autenticità da parte del Comitato Regionale Campania, a tenore di quanto previsto dall'art. 96, punto 3, comma 5 delle NOIF.

Il fatto che la transazione sia stata perfezionata a distanza di undici giorni dalla proposizione del ricorso innanzi alla Commissione Premi e che della stessa sia stata quest'ultima notiziata a mezzo pec del 12 aprile 2019 così da potere dichiarare cessata la materia del contendere, porta ad accogliere integralmente il reclamo anche in punto di condanna al pagamento della penale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,  
accoglie il reclamo presentato dalla società SS Juve Stabia Srl e, per l'effetto, annulla l'impugnata  
decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Vertenze Economiche**  
Avv. Marco Baliva

## **II° COLLEGIO**

Avv. Giuseppe Lepore - **Presidente**; Avv. Marco Baliva - **Vice Presidente**; Avv. Lorenzo Coen, Avv.  
Flavia Tobia, Avv. Enrico Vitali - **Componenti**; Avv. Salvatore Floriddia - **Segretario**, con la  
collaborazione della sig.ra Antonella Sansoni.

### **5) RECLAMO N° 177 DELLA SOCIETÀ USD LG TRINO CONTRO LA SOCIETÀ GSD VOLPIANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 635 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BONURA ANTONINO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 21.03.2019.**

Con atto 19 aprile 2019, la Società USD LG Trino ha adito tempestivamente questo Tribunale  
Federale, impugnando la decisione della Commissione Premi, emessa il 21 marzo 2019 e  
comunicata in data 18 aprile 2019, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento  
in favore della Società GSD Volpiano del complessivo importo di euro 2.073,75, a titolo di premio  
di preparazione e penale, in seguito al tesseramento del calciatore Antonino Bonura.

Deduca l'USD LG Trino, che la Commissione Premi avrebbe errato a quantificare il premio di  
preparazione dovuto alla GSD Volpiano quale "ultima" società avente diritto, anziché quale  
"penultima" società.

Infatti, considerato che il tesseramento del calciatore fondante il premio ex art 96 NOIF si è  
verificato nella stagione sportiva 2018/2019, andrebbero prese in considerazione le tre precedenti  
stagioni nella quali, per quella 2017/2018, il Bonura era tesserato con la stessa USD LG Trino e  
non con la GSD Volpiano.

La Società controparte ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non ha inviato  
controdeduzioni.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione dell'8 luglio 2019.

Il reclamo deve essere rigettato.

L'art. 96 NOIF, sia nell'attuale formulazione che in quella precedente, non consente di prendere in  
considerazione, tra le società aventi diritto al premio, quella tenuta al pagamento.

La Società tenuta al pagamento del premio ove sia stata titolare del tesseramento nelle stagioni  
rilevanti ai fini dell'art. 96 NOIF non può beneficiare di tale circostanza in danno delle società che  
hanno contribuito alla preparazione del calciatore e ciò nel rispetto del principio mutualistico posto  
a fondamento della suddetta previsione delle carte federali.

È pacifico che, non solo la medesima società non può trovarsi nella posizione di corrispondere  
parte del premio a se stessa, ma la suindicata circostanza non può neanche incidere sulla

quantificazione del premio dovuto alle aventi diritto modificando le posizioni di ultima, penultima o unica società avente diritto.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla società USD LG Trino e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone incamerarsi la tassa.

**6) RECLAMO N°. 184 DELLA SOCIETÀ ASD ACADEMY LUPARENSE FC CONTRO LA SOCIETÀ RESANA CSM 2010 ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 745 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PASINATO ALEX), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 15.04.2019.**

Con atto 10 maggio 2019, la Società ASD Academy Luparense FC ha adito tempestivamente questo Tribunale Federale, impugnando la decisione della Commissione Premi, emessa il 15 aprile 2019 e comunicata in data 3 maggio 2019, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore della Società Resana CSM 2010 ASD del complessivo importo di euro 760,38, a titolo di premio di preparazione e penale, in seguito al tesseramento del calciatore Pasinato Alex. Deduce l'ASD Academy Luparense FC, che la Commissione Premi avrebbe errato a quantificare il premio di preparazione dovuto alla Resana CSM 2010 ASD quale "ultima" società avente diritto, anziché quale "penultima" società.

Infatti, considerato che il tesseramento del calciatore fondante il premio ex art 96 NOIF si è verificato nella stagione sportiva 2017/2018, andrebbero prese in considerazione le tre precedenti stagioni nella quali per l'ultima, quella 2016/2017, il Pasinato era tesserato con la Società ASD Piombinese Calcio e non con la Società Resana CSM 2010 ASD, titolare del tesseramento nelle altre due stagioni 2015/2016 e 2014/2015.

La Società controparte ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non ha inviato controdeduzioni.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione dell'8 luglio 2019.

Il reclamo deve essere accolto.

È stato infatti accertato presso gli Uffici Federali, che nella stagione 2016/2017 il calciatore Pasinato è stato effettivamente tesserato con al ASD Piombinese Calcio come dedotto dalla reclamante Società e quindi la Resana CSM 2010 ASD deve essere ritenuta penultima società avente diritto al premio e non ultima.

Deve quindi essere rideterminato il premio dovuto dalla Società reclamante nella misura che viene quantificata in parte dispositiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo della società ASD Academy Luparense FC e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Condanna la società ASD Academy Luparense FC al pagamento del premio dovuto alla società Resana CSM 2010 ASD quale penultima società avente diritto al premio, che ridetermina nella misura di € 221,20 oltre ad € 33,18 a titolo di penale.

Nulla per la tassa.



**9) RECLAMO N°. 187 DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS FERALPI LONATO CONTRO LA SOCIETÀ FC CASTIGLIONE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 789 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CHIARINI SIMONE), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 16.05.2019.**

Con ricorso del 20.03.2019 la società FC Castiglione ASD adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della ASD Virtus Feralpi Lonato al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF per avere quest'ultima tesserato per la prima volta con vincolo "giovane dilettante" nella stagione sportiva 2017/2018 il calciatore Simone Chiarini.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/E del 16 maggio 2019, comunicata in data 29 maggio 2019 alla ASD Virtus Feralpi Lonato ed in data 30.05.2019 alla FC Castiglione ASD, la Commissione Premi, riconoscendo la FC Castiglione ASD quale società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Simone Chiarini, condannava la ASD Virtus Feralpi Lonato al pagamento dell'importo totale di € 1.255,80, di cui € 1.092,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società FC Castiglione ASD ed € 163,80 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso tale decisione, con atto del 03.06.2019, la ASD Virtus Feralpi Lonato ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale.

La società reclamante, a sostegno dell'impugnazione promossa, ha eccepito l'avvenuta trasmissione alla Commissione Premi in data 30.04.2019 – ovvero successivamente all'inoltro del ricorso da parte della FC Castiglione ASD dinanzi alla Commissione Premi e prima della relativa decisione del 16.05.2019 - della liberatoria della FC Castiglione ASD rilasciata in data 23.04.2019 e debitamente vistata dal Comitato Provinciale di Mantova in data 30.04.2019.

Nonostante ciò, rileva la società reclamante, la Commissione Premi avrebbe condannato la ASD Virtus Feralpi Lonato al pagamento del premio di preparazione.

La FC Castiglione ASD, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non ha presentato controdeduzioni.

La vertenza veniva, quindi, decisa nella riunione dell'8 luglio 2019.

Il reclamo è fondato e deve essere accolto.

Si osserva, infatti, che, esaminati gli atti, risulta che la FC Castiglione ASD, come indicato dalla società reclamante, ha effettivamente provveduto in data 30 aprile 2019 (quindi prima del deposito della decisione della Commissione Premi del 16 maggio 2019) a depositare regolarmente presso il Comitato Provinciale di Mantova la liberatoria relativa al premio di preparazione di cui è causa e, nel medesimo giorno, a trasmetterne copia alla Commissione Premi.

Stante quanto sopra, la Commissione Premi avrebbe dovuto tenere in considerazione l'avvenuto rilascio della suddetta liberatoria da parte della FC Castiglione ASD, dichiarando la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla società ASD Virtus Feralpi Lonato e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

**10) RECLAMO N°. 188 DELLA SOCIETÀ ASD VALDIVARA 5 TERRE CONTRO LA SOCIETÀ USD CANALETTO SEPOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 796– PREMIO**

**DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE D'IMPORZANO ANDREA], PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 16.05.2019.**

Con reclamo del 25.03.2019 la società USD Canaletto Sepor adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione *ex art.* 96 NOIF relativo all'atleta Andrea D'Imporzano, tesserato per la prima volta quale "giovane dilettante" dalla ASD Valdivara 5 Terre. Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/E del 16 maggio 2019, la Commissione Premi, riconoscendo la USD Canaletto Sepor quale unica società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Andrea D'Imporzano, condannava la ASD Valdivara 5 Terre al pagamento dell'importo totale di € 3.456,25, di cui € 2.765,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società USD Canaletto Sepor ed € 691,25 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso la suddetta decisione, la ASD Valdivara 5 Terre ha proposto reclamo con atto comunicato in data 5 giugno 2019.

A sostegno del proprio reclamo, osserva in via preliminare la ASD Valdivara 5 Terre che il ricorso presentato dalla USD Canaletto Sepor dinanzi alla Commissione Premi sarebbe nullo, in quanto la ricorrente avrebbe erroneamente notificato il ricorso stesso alla ASD Real Valdivara (società preesistente alla ASD Valdivara 5 Terre e dalla quale, a seguito di un cambio di denominazione, sarebbe sorta nel 2016 la ASD Valdivara 5 Terre) anziché alla ASD Valdivara 5 Terre.

Nel merito, poi, sostiene la società reclamante che l'impugnata decisione risulterebbe errata in quanto, stante l'avvenuto tesseramento del calciatore con vincolo annuale da parte della medesima ASD Valdivara 5 Terre nella stagione precedente l'assunzione del vincolo pluriennale (stagione 2017/2018), la USD Canaletto Sepor non avrebbe diritto al premio di preparazione per il calciatore Andrea D'Imporzano in qualità di "unica", bensì quale "penultima" con riferimento esclusivamente alla stagione sportiva 2016/2017.

Sostiene, infine, la società reclamante che il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi dalla USD Canaletto Sepor sarebbe improcedibile, in quanto quest'ultima avrebbe indicato quale premio di preparazione un importo differente da quello poi riconosciuto dalla Commissione Premi. Controdeduceva la USD Canaletto Sepor rilevando, in via preliminare, l'inammissibilità del reclamo della ASD Valdivara 5 Terre, in quanto sottoscritto soltanto dal difensore della società stessa e non dalla parte personalmente, nonché la sua possibile tardività, non essendo stata indicata la data di notifica del comunicato ufficiale della Commissione Premi contenente la decisione impugnata.

Relativamente, poi, alla eccezione sollevata dalla ASD Valdivara 5 Terre in merito alla irregolarità della notificazione del ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi, rileva la USD Canaletto Sepor che le due società (ASD Valdivara 5 Terre e ASD Real Valdivara) avrebbero identica matricola FIGC e, pertanto, sarebbero individuabili come medesima società con denominazione modificata. In ogni caso, sostiene, la USD Canaletto Sepor, l'avvenuta costituzione della ASD Valdivara 5 Terre dinanzi alla Commissione Premi, avrebbe sanato ogni eventuale vizio di notificazione.

Nel merito, poi, rileva la USD Canaletto Sepor che la decisione impugnata sarebbe corretta in quanto, ai fini dell'individuazione delle società aventi diritti al premio di preparazione, non rilevarebbero i tesseramenti annuali delle società tenute al pagamento del premio.

Sostiene, infine, la USD Canaletto Sepor l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla ASD Valdivara 5 Terre in merito all'asserita mancata corretta indicazione dell'importo richiesto; eccezione che

sarebbe già stata valutata quale irrilevante dalla Commissione Premi.

La vertenza veniva discussa all'udienza dell'8 luglio 2019.

Il reclamo deve essere respinto in quanto infondato.

Relativamente all'eccezione sollevata in via preliminare dalla ASD Valdivara 5 Terre, si osserva infatti come non solo le due società (ASD Valdivara 5 Terre e ASD Real Valdivara) abbiano medesima matricola FIGC ma anche come l'avvenuta costituzione in giudizio della ASD Valdivara 5 Terre dinanzi alla Commissione Premi abbia sanato ogni eventuale vizio di notificazione; tale eccezione pertanto non può trovare accoglimento.

Allo stesso modo risultano infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla USD Canaletto Sepor in quanto non solo il reclamo della ASD Valdivara 5 Terre risulta essere regolarmente sottoscritto dal difensore della società medesima in virtù di mandato a lui conferito, ma è anche certamente tempestivo, in quanto trasmesso a questo Tribunale entro il termine di legge dei sette giorni dalla avvenuta notifica del Comunicato Ufficiale della Commissione Premi (notifica comunicato: 29 maggio 2019; invio reclamo: 5 giugno 2019).

Con riferimento, poi, a quanto sostenuto nel merito dalla società reclamante, si rileva che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, laddove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell'individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all'esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l'istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l'individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, "usufruendo" del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Andrea D'Imporzano è stato tesserato per la ASD Valdivara 5 Terre con vincolo annuale nella stagione 2017/2018 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2018/2019, mentre la USD Canaletto Sepor ha tesserato il calciatore con vincolo annuale nella stagione 2016/2017.

Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, non rilevando a tal fine il tesseramento della ASD Valdivara 5 Terre, la USD Canaletto Sepor deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.

Del tutto strumentale, poi, è quanto eccepito dalla società reclamante in merito alla asserita errata indicazione dell'importo richiesto dalla USD Canaletto Sepor dinanzi alla Commissione Premi.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Valdivara 5 Terre e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dichiara la società ASD Valdivara 5 Terre tenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri se dovuti.

Dispone addebitarsi la tassa.

**11) RECLAMO N°. 189 DELLA SOCIETÀ ASD VALDIVARA 5 TERRE CONTRO LA SOCIETÀ USD CANALETTO SEPOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 785- PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CAMMARERI LEONARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 16.05.2019.**

Con reclamo del 25.03.2019 la società USD Canaletto Sepor adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione *ex art. 96 NOIF* relativo all'atleta Leonardo Cammareri, tesserato per la prima volta quale "giovane dilettante" dalla ASD Valdivara 5 Terre.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/E del 16 maggio 2019, la Commissione Premi, riconoscendo la USD Canaletto Sepor quale unica società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Leonardo Cammareri, condannava la ASD Valdivara 5 Terre al pagamento dell'importo totale di € 3.456,25, di cui € 2.765,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società USD Canaletto Sepor ed € 691,25 a titolo di penale da corrisondersi in favore della FIGC.

Avverso la suddetta decisione, la ASD Valdivara 5 Terre ha proposto reclamo con atto comunicato in data 5 giugno 2019.

A sostegno del proprio reclamo, osserva in via preliminare la ASD Valdivara 5 Terre che il ricorso presentato dalla USD Canaletto Sepor dinanzi alla Commissione Premi sarebbe nullo, in quanto la ricorrente avrebbe erroneamente notificato il ricorso stesso alla ASD Real Valdivara (società preesistente alla ASD Valdivara 5 Terre e dalla quale, a seguito di un cambio di denominazione, sarebbe sorta nel 2016 la ASD Valdivara 5 Terre) anziché alla ASD Valdivara 5 Terre.

Nel merito, poi, sostiene la società reclamante che l'impugnata decisione risulterebbe errata in quanto, stante l'avvenuto tesseramento del calciatore con vincolo annuale da parte della medesima ASD Valdivara 5 Terre nella stagione precedente l'assunzione del vincolo pluriennale (stagione 2017/2018), la USD Canaletto Sepor non avrebbe diritto al premio di preparazione per il calciatore Leonardo Cammareri in qualità di "unica", bensì quale "penultima" con riferimento esclusivamente alla stagione sportiva 2016/2017.

Sostiene, infine, la società reclamante che il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi dalla USD Canaletto Sepor sarebbe improcedibile, in quanto quest'ultima avrebbe indicato quale premio di preparazione un importo differente da quello poi riconosciuto dalla Commissione Premi. Controdeduceva la USD Canaletto Sepor rilevando, in via preliminare, l'inammissibilità del reclamo della ASD Valdivara 5 Terre, in quanto sottoscritto soltanto dal difensore della società stessa e non dalla parte personalmente, nonché la sua possibile tardività, non essendo stata indicata la data di notifica del comunicato ufficiale della Commissione Premi contenente la decisione impugnata.

Relativamente, poi, alla eccezione sollevata dalla ASD Valdivara 5 Terre in merito alla irregolarità della notificazione del ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi, rileva la USD Canaletto Sepor che le due società (ASD Valdivara 5 Terre e ASD Real Valdivara) avrebbero identica matricola FIGC e, pertanto, sarebbero individuabili come medesima società con denominazione modificata. In ogni caso, sostiene, la USD Canaletto Sepor, l'avvenuta costituzione della ASD Valdivara 5 Terre dinanzi alla Commissione Premi, avrebbe sanato ogni eventuale vizio di notificazione.

Nel merito, poi, rileva la USD Canaletto Sepor che la decisione impugnata sarebbe corretta in quanto, ai fini dell'individuazione delle società aventi diritti al premio di preparazione, non rilevarebbero i tesseramenti annuali delle società tenute al pagamento del premio.

Sostiene, infine, la USD Canaletto Sepor l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla ASD Valdivara 5 Terre in merito all'asserita mancata corretta indicazione dell'importo richiesto; eccezione che sarebbe già stata valutata quale irrilevante dalla Commissione Premi.

La vertenza veniva discussa all'udienza dell'8 luglio 2019.

Il reclamo deve essere respinto in quanto infondato.

Relativamente all'eccezione sollevata in via preliminare dalla ASD Valdivara 5 Terre, si osserva infatti come non solo le due società (ASD Valdivara 5 Terre e ASD Real Valdivara) abbiano medesima matricola FIGC ma anche come l'avvenuta costituzione in giudizio della ASD Valdivara 5 Terre dinanzi alla Commissione Premi abbia sanato ogni eventuale vizio di notificazione; tale eccezione pertanto non può trovare accoglimento.

Allo stesso modo risultano infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla USD Canaletto Sepor in quanto non solo il reclamo della ASD Valdivara 5 Terre risulta essere regolarmente sottoscritto dal difensore della società medesima in virtù di mandato a lui conferito, ma è anche certamente tempestivo, in quanto trasmesso a questo Tribunale entro il termine di legge dei sette giorni dalla avvenuta notifica del Comunicato Ufficiale della Commissione Premi (notifica comunicato: 29 maggio 2019; invio reclamo: 5 giugno 2019).

Con riferimento, poi, a quanto sostenuto nel merito dalla società reclamante, si rileva che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, laddove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell'individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all'esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l'istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l'individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, "usufruendo" del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Leonardo Cammareri è stato tesserato per la ASD Valdivara 5 Terre con vincolo annuale nella stagione 2017/2018 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2018/2019, mentre la USD Canaletto Sepor ha tesserato il calciatore con vincolo annuale nella stagione 2016/2017.

Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, non rilevando a tal fine il tesseramento della ASD Valdivara 5 Terre, la USD Canaletto Sepor deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.

Del tutto strumentale, poi, è quanto eccepito dalla società reclamante in merito alla asserita errata indicazione dell'importo richiesto dalla USD Canaletto Sepor dinanzi alla Commissione Premi.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Valdivara 5 Terre e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dichiara la società ASD Valdivara 5 Terre tenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri se dovuti.

Dispone addebitarsi la tassa.

**12) RECLAMO N° 190 DELLA SOCIETÀ ASD VALDIVARA 5 TERRE CONTRO LA SOCIETÀ USD CANALETTO SEPOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 829- PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PIAZZA MARIO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 16.05.2019.**

Con reclamo del 25.03.2019 la società USD Canaletto Sepor adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Mario Piazza, tesserato per la prima volta quale "giovane dilettante" dalla ASD Valdivara 5 Terre.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/E del 16 maggio 2019, la Commissione Premi, riconoscendo la USD Canaletto Sepor quale unica società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Mario Piazza, condannava la ASD Valdivara 5 Terre al pagamento dell'importo totale di € 3.456,25, di cui € 2.765,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società USD Canaletto Sepor ed € 691,25 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso la suddetta decisione, la ASD Valdivara 5 Terre ha proposto reclamo con atto comunicato in data 5 giugno 2019.

A sostegno del proprio reclamo, osserva in via preliminare la ASD Valdivara 5 Terre che il ricorso presentato dalla USD Canaletto Sepor dinanzi alla Commissione Premi sarebbe nullo, in quanto la ricorrente avrebbe erroneamente notificato il ricorso stesso alla ASD Real Valdivara (società preesistente alla ASD Valdivara 5 Terre e dalla quale, a seguito di un cambio di denominazione, sarebbe sorta nel 2016 la ASD Valdivara 5 Terre) anziché alla ASD Valdivara 5 Terre.

Nel merito, poi, sostiene la società reclamante che l'impugnata decisione risulterebbe errata in quanto, stante l'avvenuto tesseramento del calciatore con vincolo annuale da parte della medesima ASD Valdivara 5 Terre nella stagione precedente l'assunzione del vincolo pluriennale (stagione 2017/2018), la USD Canaletto Sepor non avrebbe diritto al premio di preparazione per il calciatore Mario Piazza in qualità di "unica", bensì quale "penultima" con riferimento esclusivamente alla stagione sportiva 2016/2017.

Sostiene, infine, la società reclamante che il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi dalla USD Canaletto Sepor sarebbe improcedibile, in quanto quest'ultima avrebbe indicato quale premio di preparazione un importo differente da quello poi riconosciuto dalla Commissione Premi. Controdeduceva la USD Canaletto Sepor rilevando, in via preliminare, l'inammissibilità del reclamo della ASD Valdivara 5 Terre, in quanto sottoscritto soltanto dal difensore della società stessa e non dalla parte personalmente, nonché la sua possibile tardività, non essendo stata indicata la data di notifica del comunicato ufficiale della Commissione Premi contenente la decisione impugnata.

Relativamente, poi, alla eccezione sollevata dalla ASD Valdivara 5 Terre in merito alla irregolarità della notificazione del ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi, rileva la USD Canaletto Sepor che le due società (ASD Valdivara 5 Terre e ASD Real Valdivara) avrebbero identica matricola FIGC e, pertanto, sarebbero individuabili come medesima società con denominazione modificata. In ogni caso, sostiene, la USD Canaletto Sepor, l'avvenuta costituzione della ASD Valdivara 5 Terre dinanzi alla Commissione Premi, avrebbe sanato ogni eventuale vizio di notificazione.

Nel merito, poi, rileva la USD Canaletto Sepor che la decisione impugnata sarebbe corretta in quanto, ai fini dell'individuazione delle società aventi diritti al premio di preparazione, non

rileverebbero i tesseramenti annuali delle società tenute al pagamento del premio. Sostiene, infine, la USD Canaletto Sepor l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla ASD Valdivara 5 Terre in merito all'asserita mancata corretta indicazione dell'importo richiesto; eccezione che sarebbe già stata valutata quale irrilevante dalla Commissione Premi.

La vertenza veniva discussa all'udienza dell'8 luglio 2019.

Il reclamo deve essere respinto in quanto infondato.

Relativamente all'eccezione sollevata in via preliminare dalla ASD Valdivara 5 Terre, si osserva infatti come non solo le due società (ASD Valdivara 5 Terre e ASD Real Valdivara) abbiano medesima matricola FIGC ma anche come l'avvenuta costituzione in giudizio della ASD Valdivara 5 Terre dinanzi alla Commissione Premi abbia sanato ogni eventuale vizio di notificazione; tale eccezione pertanto non può trovare accoglimento.

Allo stesso modo risultano infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla USD Canaletto Sepor in quanto non solo il reclamo della ASD Valdivara 5 Terre risulta essere regolarmente sottoscritto dal difensore della società medesima in virtù di mandato a lui conferito, ma è anche certamente tempestivo, in quanto trasmesso a questo Tribunale entro il termine di legge dei sette giorni dalla avvenuta notifica del Comunicato Ufficiale della Commissione Premi (notifica comunicato: 29 maggio 2019; invio reclamo: 5 giugno 2019).

Con riferimento, poi, a quanto sostenuto nel merito dalla società reclamante, si rileva che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, laddove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell'individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all'esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l'istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l'individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, "usufruendo" del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Mario Piazza è stato tesserato per la ASD Valdivara 5 Terre con vincolo annuale nella stagione 2017/2018 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2018/2019, mentre la USD Canaletto Sepor ha tesserato il calciatore con vincolo annuale nella stagione 2016/2017.

Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, non rilevando a tal fine il tesseramento della ASD Valdivara 5 Terre, la USD Canaletto Sepor deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.

Del tutto strumentale, poi, è quanto eccepito dalla società reclamante in merito alla asserita errata indicazione dell'importo richiesto dalla USD Canaletto Sepor dinanzi alla Commissione Premi.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Valdivara 5 Terre e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dichiara la società ASD Valdivara 5 Terre tenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri se dovuti.  
Dispone addebitarsi la tassa.

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Vertenze Economiche**  
Avv. Giuseppe Lepore

**Pubblicato in Roma il 6 agosto 2019.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Gabriele Gravina